



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

Provincia di Brindisi

N. 7 del 23/07/2019

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: CONTRASTO DEL DEGRADO URBANO, TUTELA DELLE ESIGENZE DI SICUREZZA URBANA E DI SALUTE PUBBLICA CON L'INTRODUZIONE DI MISURE VOLTE A PREVENIRE COMPORTAMENTI DI INCIVILTA' URBANA

OGGETTO: CONTRASTO DEL DEGRADO URBANO, TUTELA DELLE ESIGENZE DI SICUREZZA URBANA E DI SALUTE PUBBLICA CON L'INTRODUZIONE DI MISURE VOLTE A PREVENIRE COMPORAMENTI DI INCIVILTA' URBANA.

IL SINDACO

PREMESSO

- che la mutata situazione dei luoghi in cui si sviluppano dinamiche legate alle relazioni sociali ne ha modificato il contesto;
- che particolare importanza hanno assunto quelle situazioni di animazione, divertimento e vita notturna, specie giovanile, all'interno delle città, meglio conosciute ed indicate con il termine di "movida";
- che l'estate favorisce significative e positive opportunità di valorizzazione del Centro Storico cittadino, registrando un naturale ed intenso maggior afflusso soprattutto, di giovani - attratti anche dai numerosi eventi ed appuntamenti che abbracciano spettacoli, iniziative culturali, intrattenimento;
- che l'Amministrazione Comunale valuta in modo molto favorevole ogni iniziativa che abbia l'obiettivo di sostenere le attività economiche e commerciali, dovendo comunque tener conto del contesto nel quale tutto ciò si svolge, ovvero un Centro Storico unico nella tessitura architettonica ed urbana di ambienti e monumenti che ne costituiscono il principale strumento di promozione e caratterizzato ancora da una diffusa residenzialità;
- che il fenomeno cd. "movida", importante dal punto di vista dello sviluppo socio economico, turistico e di animazione e partecipazione alla vita dei luoghi pubblici, degenera, tuttavia, in episodi di violazione delle regole anche minime che attengono alla sicurezza pubblica, all'igiene e alla salubrità dei luoghi con serio e grave turbamento della quiete pubblica;
- che la presenza dei suddetti episodi degenerativi, evidenziati nelle attività ricognitive degli Organi di Polizia, nella maggior parte dei casi sono conseguenza immediata e diretta del consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche derivante dalla vendita e somministrazione delle stesse sino a tarda ora;
- che, in particolare, le zone del centro città risultano meritevoli di speciale attenzione in quanto luogo storico e di attrattiva turistica oltre che principale luogo di attrazione dell'intero centro abitato;
- che, proprio nell'area del centro città, vi è la presenza di numerosi esercizi di somministrazione di generi di consumo che la rendono particolarmente attrattiva nelle ore serali e notturne;
- che la densità del tessuto abitativo e la moltitudine di persone concentrate in ore serali e notturne obbligano ad una efficace e ponderata decisione tra i vari interessi da tutelare e da armonizzare;
- che, come detto, l'area del Centro Storico risulta meritevole di speciale attenzione, sia per la valenza artistica e turistica, sia per la concentrazione di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che attirano nell'area richiamata un gran numero di avventori, i quali si soffermano a consumare cibi e bevande - anche nelle vicinanze dei locali - fino a tarda ora, purtroppo causando spesso comportamenti incivili e lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana quali gli schiamazzi notturni, il massiccio abbandono di contenitori di vetro e latta, l'imbrattamento di muri e monumenti, ecc.;
- che dalle numerose segnalazioni al Comando della Polizia Locale ed agli Uffici Comunali risultano palesemente comprovati i fenomeni di serio disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti nonché i rischi per la tutela dell'ambiente e dell'igiene pubblica oltre che per il patrimonio culturale del centro storico;

CONSIDERATO

- che motivi di interesse generale impongono al Sindaco di limitare, ex art. 50 comma 5 TUEL, l'esercizio di attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia della salute e dell'ordine pubblico in relazione all'esercizio delle medesime attività;
- che ritenuta la legittimità dei provvedimenti sindacali che introducono specifiche regole finalizzate al contenimento delle emissioni sonore allo scopo di garantire il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico e tutelare la quiete pubblica come finalizzata alla salute costituzionalmente garantita prevalente sugli interessi privati;
- che, vista la insufficienza di ogni altro rimedio "ordinario" e volendo salvaguardare la salute dei cittadini e l'ordine pubblico, questa A.C. per eliminare i fenomeni pregiudizievoli riconducibili alla movida, quali i comportamenti lesivi dell'igiene pubblica, rumori, musica ad alto volume, schiamazzi notturni, abbandono diffuso di bottiglie di vetro e plastica, intende adottare idonee misure specifiche al fine di contemperare tutti gli interessi delle parti coinvolte: -i diritti ed i doveri dei residenti di prossimità; -i diritti degli operatori e gestori di locali che, con la liberalizzazione, rivendicano autonomia e possibilità lucrative; -i diritti degli avventori, cittadini e turisti, che rivendicano la possibilità di vivere gli spazi urbani in un ambiente salubre e pulito;
- che l'adozione di misure specifiche è continuamente sollecitata dai cittadini residenti nel centro cittadino e numerosissimi sono ormai gli esposti alla Polizia Locale e le denunce presentate alla Procura della Repubblica, Questura, ecc.;
- che le situazioni di rischio che potrebbero verificarsi per l'ordine pubblico e l'incolumità delle persone in conseguenza dell'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche ovvero per la dispersione di bottiglie di vetro e lattine ed altro non sono mutate rispetto a quelle evidenziate negli anni scorsi;
- che rimangono attuali le esigenze di tutela dell'incolumità e sicurezza nell'organizzazione di eventi e manifestazioni che negli anni scorsi hanno dato luogo a direttive ministeriali in materia di safety e security;

VISTO

- il d.lgs. 267/2000 (TUEL) art. 7;
- l'art. 50 comma 5 TUEL;
- l'art. 54 comma 4 TUEL come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza 15/2011;
- l'art. 8 (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) del D.L. 20.02.2017 n. 14 come convertito nella L. 18 aprile 2017 n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);
- l'art. 41 comma 2 Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di iniziativa economica privata;
- l'art. 14 (Spettacoli e trattenimenti) del vigente Regolamento di Polizia Urbana "*Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 8.00. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del pla-*

teatico assegnato”;

- la direttiva del 18 luglio 2018;

- le linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

ORDINA

a far data dal 23 luglio 2019 e sino al 30 settembre 2019

1) di stabilire l'orario di chiusura per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per le **ore 03,00**;

2) E' fatto divieto:

a) **dalle ore 24.00 alle ore 7.00** di **consumo** di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade pubbliche, piazze o luoghi pubblici;

b) **dalle ore 24.00 alle ore 7.00** di **somministrazione** di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e lattine da **asporto**;

c) **dalle ore 24.00 alle ore 7.00** di **vendita** di bevande alcoliche e superalcoliche, non consumate all'interno del locale o nelle aree di pertinenza dell'attività legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico, da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;

I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico.

Gli esercizi di somministrazione devono rendere noto al pubblico il contenuto della presente Ordinanza con esposizione di appositi cartelli ben visibili agli avventori con indicazione dell'orario di cessazione dell'attività di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

3) E' VIETATA:

dalle ore 24.00, la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, artigianali e alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private;

Dopo tale orario, e comunque non oltre l'01,00, ogni attività musicale potrà avvenire solo all'interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo senza emissioni esterne o comunque percepibili dall'esterno e, quindi, anche a porte e finestre chiuse, nei limiti di legge e nel rispetto della sicurezza del locale e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.

- La SCIA per la richiesta di svolgimento di serate musicali all'esterno degli esercizi dovrà essere trasmessa **almeno 5 (cinque) giorni prima della data di svolgimento** all'Ufficio Commercio ed Attività Produttive che dovrà, senza indugio, trasmetterla al Comando di Polizia Locale, e, per conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di San Vito dei Normanni.

- L'autorizzazione sarà subordinata alla presenza nella richiesta di idonea autocertificazione del gestore dell'esercizio commerciale di rispetto della normativa vigente in materia di diffusione sonora e inqui-

namento acustico e, per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche e gli eventi di pubblico spettacolo cui fanno riferimento le *“linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”* allegate alla citata direttiva ministeriale del luglio 2018, previa presentazione del Piano di Sicurezza redatto da tecnico abilitato.

- Non potrà essere autorizzato lo svolgimento di serate musicali in contemporanea tra esercizi commerciali adiacenti e distanti tra loro meno di 150 mt.; in tali casi, varrà il principio dell’alternanza e/o della rotazione ove insistano più di 2 (due) attività ed, **in ogni caso, lo stesso pubblico esercizio non potrà essere autorizzato allo svolgimento di serate musicale esterne se non siano trascorsi almeno 7 giorni dalla precedente manifestazione sonora;**

- Il titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.

In ogni caso, l’attività musicale svolta all’interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi, ancorché conformi alla normativa, in nessun modo può avere proiezioni acustiche all’esterno.

4) Deroghe

L’attività musicale, come definita al punto precedente, è consentita, in deroga rispetto agli orari ivi previsti, **fino alle ore 1.00 del giorno successivo solo previa ed espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale** e nelle seguenti giornate:

- **31 luglio (La Corrida)**
- **6 e 7 Agosto (Coreutica)**
- **8 Agosto (Rockinday)**
- **9 Agosto (Roberto Sbrana in Concerto)**
- **10 Agosto (Concerto Mimmo Epifani)**
- **13 e 14 Agosto (Rezzica)**
- **15 Agosto (Taricata in concerto)**
- **17 Agosto (Le giovani Schegge e duo Diesis)**

Inoltre, i gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private, hanno l’obbligo di:

- **a. assicurare la completa pulizia e la massima condizione d’igiene da rifiuti, ed in particolare vetro, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e dal Regolamento Eco-Feste;**

- **b. esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell’igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;**

- **c. non collocare erogatori di bevande alla spina all’esterno dei locali di esercizio se non espressamente autorizzati nel caso di particolari manifestazioni ed eventi;**

- **d. provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell’orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all’ester-**

no dei locali collocandoli all'interno dei locali.

5) SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

In aggiunta alla sanzione pecuniaria, a cura dei vari Corpi di Polizia della Repubblica e del Comando della Polizia Locale, nel caso di recidiva, è applicata:

- a) la **sanzione accessoria della chiusura delle attività per sette giorni consecutivi**, decorrenti dal primo venerdì utile dopo l'avvenuta notifica del provvedimento di contestazione della violazione. Nel caso in cui il venerdì ricada in un giorno festivo, il primo giorno di chiusura sarà anticipato;
- b) nel caso di ulteriore recidiva, la sanzione della chiusura è incrementata di giorni sette, che si sommano algebricamente ai sette di cui al superiore punto a);
- c) per ogni eventuale ulteriore violazione successiva, la sanzione della chiusura è applicata nella misura complessiva di trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo venerdì utile dopo l'avvenuta notifica del provvedimento di contestazione della violazione. Nel caso in cui il venerdì ricada in un giorno festivo, il primo giorno di chiusura sarà anticipato.

Gli inadempienti saranno responsabili, ferma restando l'applicabilità delle norme ambientali in materia, dell'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 650 del C.P.

DISPONE

la notificazione della presente ordinanza a mezzo di pubblico proclama, ovvero oltre ai mezzi previsti dall'ordinamento vigente, facendo ricorso alla diffusione di volantini e affissione di manifesti in tutto il territorio comunale, con particolare attenzione per il centro storico;

inoltre, che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di San Vito dei Normanni, nonché pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune, pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ente e comunicato, per opportuna conoscenza alla Prefettura di Brindisi, e al Commissariato di P.S. di Mesagne.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla data di affissione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Online del Comune ed entra immediatamente in vigore.

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacomo Vito Epifani

IL SINDACO
Domenico Conte

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 23/07/2019 per quindici giorni consecutivi.

San Vito dei Normanni, lì 23/07/2019

Responsabile della pubblicazione
Vito Sbano
